

Oggetto: Provvedimento del Direttore Generale di limitazione all'accesso dei prestatori di servizi di assistenza a terra per l'Aeroporto di Catania Fontanarossa.

IL DIRETTORE GENERALE

- Visto il Codice della Navigazione;
- Vista la Direttiva comunitaria n. 96/67/CE del Consiglio, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della comunità;
- Visto il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, recante disposizioni volte a dare attuazione nell'ordinamento italiano alla citata Direttiva comunitaria e in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, concernenti la possibilità da parte dell'ENAC di disporre la limitazione del numero dei prestatori dei servizi di assistenza a terra per specifiche categorie di servizi tra quelle indicate nell'Allegato A del medesimo decreto legislativo;
- Visto il Regolamento adottato dall'ENAC "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", edizione n. 7, Em.1 del 17 maggio 2022, in base al quale la certificazione dei prestatori dei servizi aeroportuali di assistenza a terra è ora distinta in certificazione di classe 1 e 2, in relazione alla classe di appartenenza dell'aeromobile, in base alla classificazione ICAO, cui è rivolta l'attività di assistenza e non più in base alla tipologia di attività svolta dall'aeromobile assistito, vale a dire di aviazione commerciale o di aviazione generale;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 36 del 13 aprile 2021, con il quale, in accoglimento parziale dell'istanza presentata dalla società SAC S.p.A, società di gestione dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, è stata disposta la limitazione per un anno (fino al 13 aprile 2022) all'accesso dei servizi di assistenza a terra sullo scalo di Catania, a tre prestatori di servizi e a due vettori in autoproduzione, per l'aviazione commerciale e a tre prestatori di servizi per l'aviazione generale, per le categorie 3 e 5, per ragioni legate principalmente alla fase emergenziale sanitaria determinata dalla Pandemia da Covid 19,



oltre che alle rilevate criticità aventi impatto sui livelli di safety e sugli indicatori di qualità aeroportuale.

- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 72 del 16 agosto 2021, con il quale è stato disposto che allo scadere della vigenza dello stato di emergenza sanitaria (31/12/2021) si sarebbe dovuto procedere ad una rivalutazione sia delle istruttorie relative ai provvedimenti di limitazione già adottati, durante il citato stato di emergenza, sia delle istruttorie in corso ancora da definire;
- Visto il provvedimento del Direttore Generale dell'ENAC n. 105 del 22 dicembre 2021, con il quale è stata confermata la scadenza al 31 dicembre 2021 di tutti i provvedimenti di limitazione adottati nel corso della fase emergenziale, ivi incluso il citato provvedimento n.36/2021, e nel contempo ribadito che le società di gestione aeroportuale nel caso in cui avessero ritenuto ancora sussistenti le ragioni poste a fondamento delle richieste di limitazione avanzate avrebbero dovuto produrre una nuova aggiornata documentazione, non potendo considerarsi validi gli eventuali documenti precedentemente trasmessi;
- Vista la nota n. 691 del 10 febbraio 2022, con la quale la società SAC S.p.A. ha rivolto all'ENAC istanza ai fini dell'adozione del provvedimento di limitazione, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 18 del 1999, per una durata non inferiore a tre anni, a tre prestatori per le attività di classe 1 e a tre prestatori per le attività di classe 2, per le categorie 3 e 5 dell'allegato "A" del richiamato decreto legislativo, con esclusione della sottocategoria 5.7 (trasporto, caricamento e scaricamento di cibi e bevande sugli aeromobili), includendo nel citato numero dei prestatori limitati anche gli eventuali vettori operanti in autoproduzione;
- Visto il documento recante l'Analisi funzionale operativa (AFO) prodotto dalla società SAC S.p.A. a supporto della citata istanza del 10 febbraio 2022 che reca dati di traffico non aggiornati alla situazione attuale ma riferiti al 2019;
- Vista la nota n. 31807 del 16 marzo 2022, con la quale l'ENAC ha chiesto alla SAC S.p.A. di riformulare l'AFO, con i dati di traffico aggiornati alla situazione attuale;
- Vista la nota n. 2885 del 31 maggio 2022, con la quale la società SAC S.p.A. ha:
- a) riformulato l'istanza di limitazione nei medesimi termini numerici di quella di cui alla citata nota n. 691 del 10 febbraio 2022, allegando l'AFO recante i dati aggiornati al 2021 e 2022, in linea con l'esigenza segnalata da ENAC di correlare l'istanza di limitazione ai volumi di traffico attuali e non a quelli riferiti al periodo prepandemico;



- b) richiesto, ai sensi dell'articolo 16 del citato Regolamento "Certificazione dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra", l'adozione di un provvedimento di limitazione d'urgenza nelle more della conclusione del procedimento di limitazione;
- c) richiesto, in ultimo, di mantenere inalterato il numero complessivo dei prestatori già presenti e operanti sullo scalo.

Vista	la comunicazione di avvio del procedimento di limitazione da parte dell'ENAC, pubblicata sul proprio sito web istituzionale, all'atto della ricezione della nuova istanza di limitazione da parte della società SAC, di cui alla citata nota n. 2885 del 31 maggio 2022;
Vista	la nota n. 74191 del 16 giugno 2022, con la quale la Direzione Gestione Aeroporti ha trasmesso la citata nota di SAC S.p.A., corredata dell'AFO, alle competenti Direzioni tecniche dell'Ente al fine di acquisire, per gli aspetti di rispettiva competenza, le proprie valutazioni circa la sussistenza dei presupposti per l'adozione del richiesto provvedimento di limitazione, nonché gli ulteriori elementi di informazione ritenuti utili i fini del procedimento;
Vista	la nota n. 3856 del 14 luglio 2022, con la quale SAC S.p.A, a parziale modifica e integrazione di quanto rappresentato con la citata nota del 31 maggio 2022, ha chiesto di modificare la durata del provvedimento di limitazione da tre a sette anni, di non tener conto della precedente richiesta di mantenere inalterato il numero complessivo dei prestatori già presenti e operanti presso l'aeroporto di Catania, di ritirare la propria richiesta di adozione di un provvedimento provvisorio d'urgenza, nonché di disporre la limitazione a un solo vettore in autoproduzione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 18 del 1999, relativamente alle categorie 3 e 5, per una durata non inferiore a tre anni;
Vista	la nota n. 144697 del 21 novembre 2022, con la quale la Direzione Pianificazione Infrastrutture, per gli specifici aspetti di competenza riferiti allo sviluppo dell'aeroporto di Catania Fontanarossa, ha fornito gli elementi di informazione in proprio possesso ritenuti di possibile utilità ai fini delle valutazioni in ordine alla richiesta di limitazione della società SAC, concernenti in particolare la validità delle previsioni di traffico riportate nell'AFO e il Masterplan ancora da approvare;
Vista	la nota n. 147016 del 25 novembre 2022, con la quale la Direzione Aeroportuale Sicilia Orientale ha confermato quanto già rappresentato nel corso dell'istruttoria svolta ai fini dell'adozione del citato provvedimento di limitazione del Direttore generale



dell'ENAC n. 36/2021, circa l'effettiva sussistenza di criticità legate a fenomeni di saturazione di tutti i sub sistemi, con particolare riguardo ai limiti di spazio nell'APRON e nell'area smistamento bagagli (BHS) e alla viabilità, sulle quali si fonda la richiesta di limitazione avanzata da SAC S.p.A.;

- Vista la nota n. 149981 del 1° dicembre 2022, a firma congiunta dei direttori delle Direzioni Aeroporti e Operazioni Sud, corredata della relazione istruttoria, con la quale è stato espresso parere favorevole in ordine all'accogliibilità della richiesta della società SAC S.p.A. di limitare l'accesso all'Aeroporto di Catania a tre prestatori di servizi di assistenza a terra per le categorie 3 e 5, sia per le attività di classe 1 che per quelle di classe 2, ritenendo fondate le argomentazioni addotte dalla citata società in ordine alla esiguità degli spazi disponibili, tenuto anche conto delle ulteriori limitazioni correlate agli interventi infrastrutturali pianificati;
- Considerato che i citati pareri tecnici ed elementi di valutazione forniti dalla Direzione aeroportuale Sicilia Orientale, dalla Direzione Pianificazione Infrastrutture, nonché dalle Direzioni Aeroporti e Operazioni Sud, risultano univoci e concordanti riguardo alla sussistenza delle criticità, sotto il profilo della capacità aeroportuale e degli spazi disponibili, sulle quali si fonda la richiesta di limitazione avanzata dalla società SAC S.p.A.;
- Considerato che l'ulteriore richiesta avanzata dalla società SAC S.p.A., ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n.18 del 1999, di limitazione ad un solo vettore in autoproduzione per un periodo non inferiore a tre anni, in deroga al limite minimo di due prestatori di cui all'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto legislativo, non risulta attualmente valutabile in carenza di uno specifico piano di intervento per la rimozione dei vincoli riferiti a tale tipologia di operatori, non potendo ritenersi sostitutivo di tale documento il generale piano di ottimizzazione ed efficientamento richiamato dalla società, e tenuto anche conto che non emergono dalla documentazione prodotta elementi che indichino le ragioni per le quali sussisterebbero i presupposti per la limitazione ad un solo operatore esclusivamente per i vettori e non anche per gli altri prestatori;
- Considerato che per le ragioni sopra esposte la richiesta di limitazione per i vettori in autoproduzione può essere accolta nel rispetto del limite minimo di due prestatori posto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 18 del 1999;



DISPONE

Art. 1

1. In parziale accoglimento di quanto richiesto dalla società SAC S.p.A, l'accesso ai servizi di assistenza a terra sull'aeroporto di Catania è limitato, a decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e per la durata di sette anni, ai sensi degli articoli 4, comma 2 e 5, comma 2 del decreto legislativo n. 18 del 1999, a tre prestatori di servizi e a due vettori in autoproduzione, in possesso della certificazione di classe 1, e a tre prestatori di servizi, in possesso della certificazione di classe 2, per le seguenti categorie di servizi di cui all'allegato "A" al citato decreto legislativo:
 - a) categoria 3 (assistenza bagagli);
 - b) categoria 5 (assistenza operazioni in pista), con esclusione della sottocategoria 5.7(carico/scarico cibi e bevande).

Dott. Alessio Quaranta

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Eminente
EGA/Tarantini
Bergamini